

# TI\_GERICHTE 14.2000.79 vom 16. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2000.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.79)

FR: TI\_GERICHTE 14.2000.79 du 16 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 14.2000.79 del 16 gennaio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti ( Flavio Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). c) Ex art. 32 CO quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. d) Dal verbale di udienza 3 maggio 2000 (doc. A) redatto nell'ambito della procedura promossa da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ davanti alla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, si evince che \_\_\_\_\_ è comparso all'udienza in rappresentanza di \_\_\_\_\_ e che a questo proposito nessuna eccezione è stata sollevata dalla creditrice. In sede di appello quest'ultima ha sostenuto la tesi, secondo la quale dal predetto verbale emerge che \_\_\_\_\_ si sarebbe impegnato personalmente a versare l'importo di fr. 13'500.- entro e non oltre il 15 maggio 2000. Questa tesi va però respinta. Infatti dal tenore del doc. A risulta che a conclusione della verbalizzazione dell'udienza è stato concordato quanto segue: " non appena la parte convenuta avrà mantenuto gli impegni di cui sopra (versamento dell'importo e ritiro dei 5 cavalli) la parte istante darà comunicazione alla Pretura per lo stralcio della causa". Pertanto \_\_\_\_\_ non ha assunto il debito in esame a titolo personale, ma ha agito in rappresentanza della convenuta \_\_\_\_\_, che potrebbe essere divenuta debitrice nei confronti della precedente nell'ipotesi che abbia ratificato l'operato del merito. Di conseguenza non è data l'identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e nell'istanza di rigetto con il debitore risp. con la debitrice di cui al verbale doc. A. L'istanza di rigetto dell'opposizione va quindi respinta per mancanza di valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'escusso \_\_\_\_\_.

## **E. 2**

Con l'atto di appello \_\_\_\_\_ ha contestato l'assegnazione da parte della prima giudice di un'indennità di fr. 400.-- a \_\_\_\_\_. Secondo l'art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle procedure sommarie in materia di esecuzione (art. 25 n. 2 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un'equa indennità come risarcimento delle spese. Nel caso di specie l'escusso non è comparso all'udienza di contraddittorio, per cui non solo non ha sopportato spesa alcuna, ma non ha chiesto nemmeno alcuna indennità, per cui la prima giudice non poteva assegnargliene.

## **E. 3**

L'appello 2 agosto 2000 di \_\_\_\_\_ va quindi parzialmente accolto. Vista la pressoché totale soccombenza dell'appellante, la tassa di giustizia va a suo carico, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: I. L'appello 2 agosto 2000 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 luglio 2000 della Pretore della Giurisdizione di Mendrisio- Nord è così riformata: "1. Invariato. 2. La tassa di giustizia in fr. 230.--, comprensiva delle spese, resta a carico della parte istante. " II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 345.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di \_\_\_\_\_. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.